



Comune di Bovolenta

Provincia di Padova

Deliberazione n. **17** in data 25-05-2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI.

L'anno **duemiladieci** addì **venticinque** del mese di **maggio** alle ore **21:00**, nella Residenza Municipale, per riunione de Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

MENEGHELLO VITTORIO	P	FAVARO ARGENIDE	P
BAESSATO EMILIANO	P	MAZZUCATO BRUNO	P
BOCCARDO MAURIZIO	P	SUMAN SANDRA	P
TANGIANU PIETRO	P	PITTARELLO ANNA	P
TASCHIN SILVANO	P	TASSINATO MAURO	P
BORGATO LUCA	P	ZANETTI GIAN PAOLO	P
BORILE PATRIZIO	P	VETTORATO ROBERTO	P
BRIGATO LORENZO	P	DEL PIZZOL SIMONE	P
BUSON MARCO	P		

Presenti n. 17 Assenti n. 0

Assessori Esterni

Assiste alla seduta il Segretario Comunale PAGANO FILIPPO.

Il Sig. MENEGHELLO VITTORIO nella sua qualità di assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono altresì presenti i Signori Scrutatori:

SUMAN SANDRA

PITTARELLO ANNA

VETTORATO ROBERTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce per vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è divenuta ESECUTIVA il

Bovolenta, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
PAGANO FILIPPO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l'introduzione all'argomento da parte del Sindaco, il quale nella sua breve relazione mette in evidenza che il regolamento è stato analizzato nella conferenza dei capigruppo e che il regolamento permette di far erogare il bonus bebè a giugno come promesso e programmato;

Sentita inoltre la relazione dell'Assessore Tangianu che integralmente si riporta:

“Il Regolamento è stato articolato in base ai principi legislativi, in primis della L. 328/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Già nel titolo della norma, oltre che nel contenuto, si ricava la principale impostazione tecnica: è un intervento integrato e pertanto richiede una valutazione complessiva e condivisa della situazione-problema che si va ad affrontare, nella quale vengono dettagliatamente valutate le risorse umane, finanziarie e tecniche impiegabili.

Ecco perché, prima di erogare un contributo economico, ad esempio, è doveroso verificare se a favore del soggetto sono state messe in campo risorse, anche diverse da quelle strettamente economiche, da soggetti pubblici o privati diversi dal Comune.

Una valutazione accurata permette di gestire adeguatamente le risorse finanziarie e soprattutto garantisce all'utenza il giusto supporto “sociale”, non più basato su una logica meramente assistenzialistica, tipica dell'immediato dopoguerra, ma al contrario su un principio di autodeterminazione che riconosce al soggetto una propria capacità di gestione attiva della propria vita. Il Servizio Sociale professionale si colloca all'interno di questa concezione della persona e tutti gli strumenti che mette in campo sono funzionali a perseguire tale obiettivo. Non una logica del dare ma un principio di insegnare e accompagnare. Doverosi sono però i distinguo in base all'età del soggetto e alla condizione psico-fisica dello stesso.

Un Regolamento per la gestione dei Servizi Sociali deve inoltre essere strutturato in modo da supportare in maniera sempre più concreta la nascita, il potenziamento e consolidamento di associazioni e gruppi locali, esempio tangibile della sussidiarietà, che da meramente verticale (Stato, Regioni, Province e Comuni) viene concepita in maniera orizzontale, mettendo cioè tutti allo stesso livello, anche se ciascuno con le proprie funzioni, per creare davvero un sistema di rete a supporto della comunità e del singolo soggetto”.

Il Cosigliere Pittarello fa riferimento al fatto che il regolamento sia stato analizzato con il dovuto approfondimento, manifesta qualche perplessità, quindi fa presente l'opportunità di stabilire un tetto minimo dell'ISEE in riferimento all'art. 29 (bonus-bebè), e per quanto riguarda l'art. 5 ritiene che sarebbe opportuno chiedere alle Associazioni almeno il bilancio e il conto consuntivo.

A tal proposito il Segretario precisa che già è previsto questo obbligo nel regolamento dei contributi e che se non viene richiesto è una mancanza dell'Amministrazione Comunale.

Meneghella conclude dicendo che per il bonus bebè si prevede un minimo di € 300,00 ed un massimo di € 500,00.

Vettorato chiede se verranno convocate tutte le Associazioni.

Ritenuto necessario adottare un nuovo Regolamento per la gestione ed erogazione dei servizi sociali considerata la rilevante evoluzione di tale Settore dovuta a sempre nuovi fenomeni sociali afferenti le diverse fasce d'età (minori, adulti, anziani) e le aree d'intervento (disabilità, immigrazione, emarginazione e povertà, dipendenze);

Preso atto della doverosa e costante collaborazione e trasparenza con la rete dei Servizi formali ed informali, pubblici e privati (AULSS, Provincia, Regione, Associazioni non profit,

ect) nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale sancita dalla normativa vigente in materia;

Considerato che a tale scopo è stato predisposto il Regolamento di cui all'allegato A) del presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, suddiviso in 5 (cinque) capi con un totale di 36 articoli:

- capo 1 "Finalità ed ambito di applicazione"
- capo 2 "Assistenza economica"
- capo 3 "Inserimenti lavorativi di utilità sociale"
- capo 4 "Agevolazioni tariffarie"
- capo 5 "Disposizioni diverse"

Considerato che in data 13/05/2010 il presente regolamento è stato analizzato nella riunione dei capi gruppo consiliari;

Ritenuto di approvare il nuovo Regolamento, allegato sub.A);

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. con D.Lgs.vo nr. 267/2000, sulla proposta di deliberazione;

Presenti nr. :17

Votanti nr. 17

Con voti:

Favorevoli 17

Contrari 0

Astenuti 0

Espressi per alzata di mano , controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente

DELIBERA

1. Per quanto detto in premessa di approvare il nuovo Regolamento per la gestione ed erogazione dei servizi sociali come da allegato sub A) del presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Presenti 17

Assenti 0

Votanti 17

Con voti:

FAVOREVOLI 17

CONTRARI /

ASTENUTI /

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

COMUNE DI BOVOLENTA

(Provincia di Padova)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

CAPO 1
FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Funzioni dei Comuni in campo sociale

1. Ai sensi della legge 08 Novembre 2000, n. 328 e del D.P.R. 03 Maggio 2001, il Comune è titolare delle funzioni relative ai Servizi Sociali in ambito locale.
2. Tali funzioni comprendono:
 - la programmazione e la realizzazione dei servizi;
 - l'erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche;
 - le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici;
 - la definizione dei parametri per l'individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

Art. 2

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Bovolenta esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale ed economica attribuiti ai Comuni con l'art. 25 D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616, con l'art. 13 D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, con l'art. 132, comma 1, D.Lgs 31 Marzo 1998, n. 112, con l'art 6 L. 08 Novembre 2000, n. 328, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e/o emarginazione.
2. Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

Interventi e prestazioni

1. Allo scopo di consentire che ciascun cittadino possa disporre di risorse economiche che lo aiutino a fronteggiare e superare situazioni di disagio, ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, in riferimento al principio della pari dignità sociale di tutti gli individui, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, il Comune di Bovolenta si prefigge di attivare e garantire, con l'eventuale collaborazione e supporto di altri servizi territoriali competenti:
 - a) un aiuto di natura economica atto a facilitare il raggiungimento del "minimo vitale";

- b) il SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare);
- c) l'integrazione della retta di ricovero per soggetti anziani e/o disabili;
- d) l'inserimento lavorativo in idoneo ambiente protetto;
- e) interventi di sostegno socio-educativo a favore di minori in situazioni di disagio;
- f) progetti di prevenzione delle dipendenze;
- g) progetti di prevenzione del disagio sociale e della devianza.

Art. 4

Servizi scolastici

1. In relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica (art. 3 del presente regolamento), con verifica da parte del competente Ufficio Servizi Sociali in merito al protrarsi della condizione di disagio economico dell'intero nucleo familiare, possono essere concesse, con apposito provvedimento deliberativo della Giunta Comunale, riduzioni temporanee sulle tariffe mensili dell'anno scolastico di riferimento dei servizi scolastici a gestione comunale (trasporto scolastico – mensa scolastica).

La valutazione ai fini della riduzione ha validità per il solo anno scolastico di riferimento.

Art. 5

Servizi socio-aggregativi

1. Per quanto attiene i servizi socio-aggregativi in favore della terza età e/o di soggetti diversamente abili promossi dall'Amministrazione Comunale (soggiorni climatici estivi, gite per anziani, gite a favore dei disabili, etc...) verrà calcolata la compartecipazione comunale stabilita con apposita deliberazione di Giunta Comunale. La contribuzione varrà per tutti i richiedenti il servizio senza riferimento all'I.S.E.E.

2. In riferimento a possibili centri estivi promossi a favore di minori residenti dall'Amministrazione Comunale non sono previsti sconti o agevolazioni ad eccezione di una retta di partecipazione maggiorata nella misura del 10% per i minori non residenti.

La quota pro-capite a carico degli iscritti verrà quantificata in base al costo complessivo del servizio, al numero dei partecipanti e all'eventuale contributo a carico dell'Ente, calcolato in base alle effettive risorse di bilancio. Tale servizio può essere gestito direttamente dall'Ente o affidato, mediante apposito incarico, ad una cooperativa operante nel settore, nel rispetto delle normative vigenti.

CAPO 2

ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 6

Oggetto

Il presente Regolamento per l'assistenza socio-economica, disciplina i criteri di accesso per la gestione e l'erogazione di contributi economici, per dare attuazione all'art. 12 della L. 07 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate alla prevenzione, al superamento ed alla riduzione delle condizioni di bisogno di persone singole e famiglie, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza in coerenza con gli artt.2, 3 e 38 Costituzione.

Art. 7

Finalità degli interventi

1. Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
2. In particolare, in favore delle famiglie con difficoltà temporanee, tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà contingenti in una prospettiva di recupero o reintegrazione sociale.
3. Gli interventi del Regolamento, nei limiti delle disponibilità del bilancio comunale approvato dall'Amministrazione Comunale, vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi, in un'ottica di rete e sussidiarietà, garantendo il principio della trasparenza, anche ai fini della loro quantificazione.
4. Gli interventi economici di assistenza sociale sono uno strumento del "*sistema integrato di interventi e servizi sociali*" così come definito dall'art. 1 della L. 08 Novembre 2000, n. 328.

Art. 8

Definizione del "minimo vitale"

1. Per “*minimo vitale*” si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari. E’ assunto, quale parametro economico di riferimento, l’importo mensile della pensione minima I.N.P.S. per i lavoratori dipendenti.
2. Lo stato di bisogno si definisce, in questo contesto, come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo: il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza tra il minimo vitale e le entrate del singolo o del nucleo.

Art. 9

Composizione del “minimo vitale”

1. Il minimo vitale, comprendente il minimo alimentare e le spese di gestione della vita quotidiana, è determinato dall’importo della pensione al minimo I.N.P.S., aumentato in maniera proporzionale relativamente al numero di componenti il nucleo familiare (si veda per il calcolo la tabella di cui all’Allegato A, parte integrante del presente Regolamento).
2. Non sono comprese nel “*minimo vitale*”, e pertanto dovranno essere opportunamente aggiunte se debitamente documentate, le spese di affitto e/o per il riscaldamento invernale.
3. Nel caso in cui il singolo/nucleo familiare usufruisca di altri servizi erogati dal Comune (S.A.D., pasti a domicilio, pagamento-compartecipazione per rette di ricovero, riduzioni su tariffe mensili, etc...), tali prestazioni verranno opportunamente tenute in considerazione in vista di ulteriori interventi; si specifica pertanto che ogni singolo caso che attiene alle fattispecie in questione verrà contestualmente valutato al fine di garantire un’equa distribuzione delle risorse comunali disponibili in bilancio.

Art. 10

Integrazione del “minimo vitale” in via continuativa

1. Il contributo di integrazione del reddito al minimo vitale in via continuativa può essere erogato a soggetti singoli e/o nuclei familiari che versano in condizioni socio-economiche disagiate non suscettibili di significativi cambiamenti nel breve-medio periodo, dietro relazione tecnica del competente Ufficio Servizi Sociali.
2. Il contributo di integrazione del reddito al minimo vitale in via continuativa può essere erogato a persone singole e/o a nuclei familiari che versano in situazione di grave e comprovato disagio sociale dovuto a:
 - assenza parziale o totale di reddito per giustificato motivo, relativamente al soddisfacimento del minimo vitale;
 - certificata inabilità lavorativa non suscettibile di modificazioni in soggetti under 65;
 - grave stato di indigenza in nuclei familiari che presentino minori al proprio interno;

- soggetti over 65 la cui condizione socio-sanitaria necessita di spese non sostenibili con le proprie risorse.

3. Il contributo è proponibile per periodi di durata non superiore a 6 (sei) mesi rinnovabili e comunque relativi ad un solo esercizio finanziario.

4. Indipendentemente dalla durata del contributo concesso, l'Assistente Sociale redigerà trimestralmente relazione interna per verificare il perdurare dello stato di difficoltà economica; qualora la situazione familiare abbia subito significativi cambiamenti in riferimento al minimo vitale, con apposita determinazione del Responsabile di Servizio, verrà a cessare l'erogazione mensile del contributo.

5. Nel caso di soggetti in età lavorativa e in piena capacità di svolgere una occupazione, l'erogazione del contributo è vincolata alla sottoscrizione e adesione di P.A.I. (Progetto Assistenziale Individualizzato) finalizzato a favorire l'autodeterminazione del soggetto.

Art. 11

Integrazione del “minimo vitale” in via straordinaria

1. Il contributo di integrazione del reddito al minimo vitale in via straordinaria può essere erogato a singoli o nuclei familiari che versano in condizioni socio-economiche disagiate suscettibili di cambiamento nel breve-medio periodo, previa valutazione tecnica dell'Ufficio Servizi Sociali.

2. Il CONTRIBUTO UNA TANTUM può essere erogato per far fronte ad esigenze straordinarie determinate da situazioni urgenti e/o particolarmente gravi. In questo caso il minimo vitale serve solamente quale metro teorico di orientamento per la quantificazione del contributo da erogare.

3. L'accesso al contributo è vincolato ad una procedura che comporta l'assunzione del caso da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, sulla base di un progetto globale che prevede il ricorso a tutti gli interventi possibili (acquisizione dei diritti pensionistici, qualificazione professionale, inserimento scolastico, etc...).

4. Nel caso di soggetti in età lavorativa e in piena capacità di svolgere una occupazione, l'erogazione del contributo è vincolata alla sottoscrizione e adesione di P.A.I. (Progetto Assistenziale Individualizzato) finalizzato a favorire l'autodeterminazione del soggetto.

Art. 12

Tipologia del contributo

1. I contributi in via continuativa e/o una tantum, con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base della relazione tecnica dell'Ufficio Servizi Sociali, possono essere erogati :

- in **forma monetaria**, con emissione di apposito mandato di pagamento, previa individuazione del percipiente e del beneficiario, che per specifici motivi potrebbero non coincidere;
- mediante **buoni d'acquisto** spendibili per prodotti alimentari e/o di prima necessità. Il competente Ufficio Ragioneria provvederà ad emettere apposito mandato di pagamento con quietanza dell'economista comunale che consegnerà la somma al competente Ufficio Servizi Sociali che provvederà, al bisogno, agli acquisti necessari.

Art. 13

Assistenza in casi particolari

1. Qualora l'assistenza economica riguardi cittadini residenti che si trovano in uno stato di urgente bisogno, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal Responsabile del Servizio, su proposta tecnica dell'Assistente Sociale che esplicita una valutazione contingente delle necessità dell'intervento assistenziale.
2. Data l'urgenza del provvedimento sarà possibile, a titolo di acconto, allo scopo di attenuare l'emergenza, procedere a stesura di apposita determinazione con allegata relazione tecnica dell'Assistente Sociale, per consentire l'immediata emissione del mandato di pagamento di importo non superiore ad € 100,00. Sarà cura dell'Ufficio Servizi Sociali gestire la somma in maniera adeguata alle esigenze del caso e, in successiva fase, rendicontare nel dettaglio la spesa.

Art. 14

Anticipi su contributi assistenziali extra comunali

1. Per comprovati casi di bisogno-urgenza, nell'eventualità che al richiedente debbano essere concessi contributi da parte di enti pubblici (Regione, Provincia, AULSS, etc...), dopo aver accertato con assoluta puntualità l'importo del contributo, lo stesso potrà, con apposita determinazione del Responsabile del Servizio, essere erogato a titolo di anticipo in attesa dell'effettivo introito.
2. L'anticipo sul contributo sarà possibile solo dopo relazione tecnica da parte dell'Ufficio Servizi Sociali che esprima parere positivo.
3. Potrà essere concesso un solo anticipo annuale per nucleo familiare di stabile convivenza.
4. L'interessato sarà tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione impegnativa al momento della compilazione della domanda.

Art. 15

Motivi di esclusione

1. Sono motivo di esclusione dall'erogazione di un contributo le sotto elencate situazioni:

- l'esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 C.C.) economicamente in grado di provvedere al sostentamento-supporto del congiunto;
- il reddito del nucleo o della persona singola superiore, in maniera proporzionale al numero di componenti il nucleo familiare di stabile convivenza, al minimo vitale definito nel presente Regolamento;
- il rifiuto di proposte o soluzioni alternative all'assistenza meramente economica da parte del richiedente e che possano rappresentare una possibilità per superare la condizione di disagio, anche solo temporaneamente;
- la mancata adesione al progetto definito dall'Assistente Sociale;
- il diritto a provvidenze da parte di altri enti erogate o esigibili;
- il tenore di vita, emerso da precisi elementi in fase di istruttoria condotta dall'Assistente Sociale, con l'eventuale collaborazione di altri servizi preposti, non coerente con lo stato di bisogno dichiarato perché superiore.

2. La verifica delle condizioni socio-economiche dei parenti obbligati, di cui al punto 1. ,viene effettuata dall'Assistente Sociale, per quanto possibile, nell'ambito del rapporto fiduciario con l'utenza, con riserva di richiedere, a cura del Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, previa informazione all'utente, lo svolgimento di indagini e verifiche ad hoc.

Art. 16

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C. sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
2. Unicamente in presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.
3. Quando i parenti obbligati agli alimenti risultano economicamente incapaci di ottemperare all'obbligo, il Comune potrà attivarsi, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.
4. Qualora i parenti obbligati agli alimenti, che risultano economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, si provvederà alla segnalazione del fatto alla competente Autorità Giudiziaria.
5. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato nel momento di primo intervento e fino alla decisione del Giudice o dell'assunzione dell'impegno da parte dei parenti.

Art. 17

Rivalsa sui beni immobili nei casi di contributi per integrazione retta

1. Non è ammissibile al contributo per l'integrazione della retta per una struttura residenziale il proprietario di immobili non adibiti ad abitazione e/o di terreni e/o risorse finanziarie di qualsivoglia natura.
2. Non sono ammissibili nemmeno i proprietari di immobili adibiti ad abitazione qualora tali immobili risultino disabitati durante il periodo di permanenza in struttura residenziale.
3. Se il beneficiario del contributo è proprietario di beni, pur non possedendo liquidità, potrà chiedere l'accesso all'assistenza economica per la temporanea copertura della retta in struttura a condizione che acconsenta, su tali beni:
 - la cessione al Comune, a titolo gratuito, se si tratti di beni immobili, di crediti verso terzi, o di azioni e/o obbligazioni;
 - l'accensione di ipoteca: se l'ipoteca viene accesa a cura del Comune, i relativi costi andranno ad incrementare il debito a carico del ricoverato;
 - la predisposizione delle opportune garanzie a favore del Comune sui crediti in maturazione;
4. In presenza di parenti, tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C. , contestatari dei beni immobili od azioni od obbligazioni, in alternativa a quanto indicato al comma 3 del presente

articolo, si potrà intimare agli stessi il pagamento di quanto dovuto anche attraverso azione risarcitoria fino a concorrenza del valore della quota del beneficiario del contributo.

5. Particolare esame istruttorio sarà svolto allo scopo di accertare se, in periodi recenti rispetto alla richiesta di inserimento in istituto l'interessato abbia venduto, donato o comunque alienato in forma onerosa o gratuita beni immobili. In caso di necessità sarà predisposta apposita perizia per valutare se il prezzo conseguito sia stato congruo, altresì verrà valutata la disponibilità attuale del relativo importo in capo all'interessato.

6. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di esperire azione revocatoria per domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio, anche anteriori al ricovero, preordinati al fine di pregiudicare il soddisfacimento degli obblighi connessi al ricoveri in istituto.

Art.18

Accertamenti e istruttoria

1. L'istruttoria per accertare la situazione socio-economica della persona richiedente, viene effettuata dal Servizio Sociale Comunale nella figura dell'Assistente Sociale, che sarà autorizzato a svolgere indagini a carattere economico e più prettamente sociale, allo scopo di verificare un reale e giustificato stato di indigenza.

2. Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con la situazione socio-economica dichiarata ed esista pertanto un ragionevole dubbio in merito alla capacità economica reale del richiedente, sono disposte-richieste indagini anche a mezzo della Polizia Municipale, della Guardia di Finanza e/o di altri Uffici Pubblici competenti.

3. L'Assistente Sociale dell'Ente è l'unico funzionario incaricato di redigere un progetto di intervento.

4. Per i casi in cui viene valutata una capacità lavorativa e/o partecipativa del richiedente in termini non monetari, qualora lo stesso abbia compiuto la maggiore età e sia normodotato, il progetto di intervento dovrà prevedere un contratto con vicendevole impegno tra il richiedente e il Servizio Sociale e quindi firmato da entrambi i contraenti. La mancata adesione agli impegni sottoscritti nel contratto determina la sospensione dell'intervento socio-assistenziale.

Art. 19

Valutazione delle richieste

1. Redatta puntuale relazione tecnica da parte dell'Assistente Sociale, su parere favorevole del Responsabile del Servizio, verificata la disponibilità finanziaria, la proposta di prestazione sociale viene sottoposta ad atto deliberativo della Giunta Comunale che ne prenderà atto.

Art. 20

Interruzione dell'intervento assistenziale

1. Qualora, anche ad avvenuta erogazione di un contributo economico a qualsiasi titolo attribuito al beneficiario, vengano accertati con qualunque modalità, dall'Assistente Sociale, o ad esso riferiti da parte di qualunque Ufficio preposto a tale funzione, redditi o patrimoni in capo all'assistito o ai parenti obbligati non dichiarati, verrà sospesa l'erogazione del contributo con comunicazione motivata ed immediata della medesima al percipiente e all'Ufficio Ragioneria dell'Ente.

2. E' fatta salva l'azione di rivalsa da parte del Comune di Bovolenta per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data di interruzione della prestazione.

Art. 21

Ricorsi

1. In caso di mancata concessione del beneficio richiesto, l'interessato ha diritto di presentare ricorso scritto al protocollo del Comune entro 30 giorni dalla data di comunicazione del diniego (raccomandata A.R.).

2. L'istanza di ricorso verrà presa in esame dal competente Ufficio se verrà riscontrata la presenza di nuovi elementi oggettivi di valutazione.

CAPO 3

INSERIMENTI LAVORATIVI DI UTILITA' SOCIALE

Art. 22

Progetto di facilitazione lavorativa in collaborazione con l'A.U.L.S.S. 17

1. Con la dicitura "Progetto di facilitazione lavorativa" si intende il collocamento lavorativo temporaneo di un soggetto in situazione di svantaggio per ragioni socio-economiche oltre che per disabilità/invalidità certificata. L'attività lavorativa è da intendersi di interesse pubblico e può

essere svolta solo all'interno del territorio comunale previa individuazione in equipe di uno specifico P.A.I. (Progetto Assistenziale Individuale).

2. Lo scopo primario dell'inserimento lavorativo è quello di prevenire – supportare – recuperare socialmente la persona svantaggiata in quanto l'esperienza lavorativa consente di:

- a. potenziare e stimolare capacità lavorative, anche se parziali, che contribuiscono alla realizzazione dell'individuo;
- b. contribuire a realizzare una, se pur contenuta, autonomia economica;
- c. favorire l'autorealizzazione e la valorizzazione delle capacità del soggetto allo scopo di perseguire il massimo potenziamento dell'*autodeterminazione*, obiettivo primario di ogni intervento di Servizio Sociale professionale;
- d. prevenire e contrastare situazioni di disagio sociale, psichico ed economico.

3. Il fabbisogno finanziario atto a coprire la capacità di intervento massima di progetti attivabili nell'anno di competenza, ricade sul capitolo del B.P. relativo ai contributi economici di natura assistenziale più specificatamente quantificata in fase di stesura del P.E.G.(Piano Esecutivo di Gestione). Il contributo mensile verrà determinato dal Servizio Sociale in base alle disponibilità finanziarie e alla gravità intrinseca del caso.

4. Il "Progetto di facilitazione lavorativa" è previsto con durata massima di 3 mesi al termine dei quali verrà fatta opportuna valutazione in merito al proseguo/sospensione/modifica del progetto in essere.

Art. 23

Destinatari

1. L'inserimento lavorativo in ambiente protetto è destinato a soggetti che presentano invalidità psico-fisica certificata e/o che sono utenti di servizi territoriali per disagio psichiatrico e dipendenza da sostanze stupefacenti, oltre che soggetti in situazione di scarcerazione.

2. Al fine di perseguire il mantenimento di una sana ed equilibrata partecipazione alla vita sociale sono ipotizzabili interventi di inserimento lavorativo a favore dei soggetti anziani.

Art.24

Modalità di attuazione degli inserimenti presso l'Ente

1. L'inserimento lavorativo è parte integrante di un progetto individuale più ampio e definito da chi ne ha titolo (Assistente Sociale).

2. Il Servizio Sociale individua coloro che hanno necessità di essere aiutati e sostenuti nell'esperienza lavorativa.

3. Lo stesso Servizio individua inoltre la tipologia di prestazione che il soggetto dovrà svolgere: l'individuazione avverrà in base alle reali ed oggettive condizioni psico-fisiche e cognitive del soggetto (utente).

CAPO 4

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Art. 25

Tipologia degli interventi e rimborso

1. In situazioni di disagio, non valutabile però come indigenza, può essere prevista una riduzione del pagamento di servizi erogati dall'Ente (es. mensa scolastica – trasporto scolastico, etc...) per un periodo la cui durata sarà specificata per ogni caso concreto e comunque non superiore al tempo relativo ad un anno scolastico.
2. Sarà competenza dell'Assistente Sociale valutare le condizioni economiche e sociali del richiedente, riferendosi sempre all'Attestazione ISEE in corso di validità oltre che ad altri elementi oggettivi e soggettivi di giudizio tecnico.
3. A corredo della domanda di sostegno economico, dovrà essere prodotta relazione tecnica per la giustificazione della riduzione e conseguente quantificazione monetaria riferita al periodo e alla tipologia del servizio in questione.
4. Il rimborso verrà concretizzato mediante erogazione di apposito contributo economico atto a coprire l'intero importo della riduzione prevista.

Art. 26

Riduzioni tariffarie sui servizi rivolti alla terza età

1. Sono concesse riduzioni tariffarie a favore di cittadini ultrasessantacinquenni che aderiscono alle seguenti iniziative:
 - soggiorni climatici a favore della terza età
 - iniziative sportive, ricreative e/o di animazione promosse dall'Ente stesso in collaborazione con Provincia, Regione od Associazioni locali.
2. L'accesso ai suddetti benefici è vincolato ad indirizzo della Giunta Comunale in riferimento a ciascuna specifica progettualità. L'ammontare del rimborso non sarà vincolato alla presentazione di Attestazione ISEE e verrà erogato in maniera equivalente a favore di tutti i residenti partecipanti al progetto.

CAPO 5
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 27

Documentazione I.S.E.E.

1. Tutte le domande di prestazione sociale agevolata, presentate all'Amministrazione mediante apposita modulistica all'uopo predisposta in base all'oggetto del contributo, dovranno essere corredate dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), documento in cui appare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), secondo quanto disposto dall'Art. 6 del D.P.C.M. 04 Aprile 2001, n. 242, che ha modificato il D.P.C.M. 07 Maggio 1999, n. 221.
2. La D.S.U. deve essere conforme al modello di cui al D.P.C.M. 18 Maggio 2001.
3. Ai fini dell'erogazione di un contributo economico comunale al valore I.S.E.E. verranno aggiunti anche i redditi non rilevabili ai fini fiscali (es. pensione di invalidità, indennità di accompagnamento, etc...).

Art. 28

Composizione del nucleo familiare

1. Per la composizione del nucleo familiare, ai fini dell'individuazione dell'I.S.E.E., si fa riferimento all'art. 1 del D.P.C.M. del 04 Aprile 2001, n. 242, che ha modificato il D.P.C.M. 07 Maggio 1999, n. 221.
2. Per quanto disposto dal comma 7 dell'art. 1 del D.P.C.M. 04 Aprile 2001, n. 242, l'Amministrazione si riserva di configurare una composizione diversa dal nucleo familiare (sempre estratto nell'ambito dei soggetti indicati dall'art. 1 del D.P.C.M. 04 Aprile 2001, n. 242) in relazione a particolari prestazione opportunamente indicate.

Art. 29

***Bonus Bebè* "Comunale"**

1. In riferimento alle disposizioni della Legge Finanziaria per l'esercizio 2009, che prevede l'erogazione del "***Bonus Bebè***" a favore dei nati nell'anno 2009, l'Amministrazione Comunale dispone l'assegnazione, con propri fondi di bilancio, del ***Bonus Bebè Comunale***.

2. Sarà compito della Giunta Comunale, in base alle risorse di Bilancio, confermare l'erogazione del contributo di anno in anno, quantificando altresì l'importo pro capite che verrà erogato in un'unica soluzione nel semestre successivo all'anno di riferimento, previa apposita istruttoria delle domande pervenute e relativa liquidazione a mezzo determinazione del Capo Servizio.

3. Avranno diritto al contributo i soli genitori naturali, residenti nel Comune di Bovolenta e in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza di entrambi o della sola madre c/o il Comune di Bovolenta alla data della nascita e per un periodo continuativo non inferiore a mesi 6 dalla nascita stessa;
- cittadinanza italiana o comunitaria di entrambi i genitori;
- se cittadini extracomunitari gli stessi devono essere in possesso, entrambi, della carta di soggiorno;
- in caso di unioni tra italiani/comunitari ed extracomunitari, il possesso di carta di soggiorno per l'extracomunitario;
- data della nascita all'interno dell'anno di riferimento;
- presentazione di D.S.U. con **I.S.E.E.** (Indicatore Situazione Economica Equivalente) di importo pari o inferiore al valore di riferimento *dell'assegno di maternità* ai sensi dell'art. 74 della Legge 26.03.2001, n. 151. Pertanto il valore, in base agli indici ISTAT, verrà rivalutato di anno in anno.
- 4. L'istanza di contributo dovrà essere presentata entro la fine del primo semestre dell'anno successivo la data di nascita del figlio.

Art 30

Assegno di maternità (erogato dall'I.N.P.S. per il tramite dei Comuni)

1. L'art. 66 della legge 23 Dicembre 1998, n. 448 (Finanziaria 1999) e successive modificazioni ed integrazioni, istituisce l'*Assegno di maternità* a favore di madri non lavoratrici e pertanto sprovviste di copertura previdenziale per l'evento maternità, al determinarsi di specifiche condizioni di carattere economico stabilite, con disposizioni dello Stato, per ogni singola annualità.

2. Le condizioni sono contenute nella legge istitutiva e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che nei relativi decreti attuativi.

3. L'assegnazione è affidata ai Comuni, incaricati di valutare ed istruire la pratica quindi, dopo visto di concessione del Responsabile del Servizio, di comunicare i dati all'I.N.P.S. mediante apposito portale informatico per il pagamento concreto e di competenza dell'I.N.P.S.

4. L'indicatore del valore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare e la misura dell'assegno sono indicati nella legge e nei decreti attuativi della stessa. Entrambi i

valori/importi sono soggetti a variazioni annuali secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo nell'anno precedente.

5. Per quanto concerne in particolare le modalità di applicazione della normativa statale occorre far riferimento, allo stato attuale, al D.M. 21 Dicembre 2000, n. 452, modificato dal D.M. 25 Maggio 2001, n. 337.

Art. 31

Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori

1. L'art. 65 della Legge 23 Dicembre 1998, n. 448 (Finanziaria 1999) e successive modificazioni ed integrazioni, istituisce l'*Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori* a favore di nuclei in possesso di specifiche condizioni di carattere economico stabilite, con disposizioni dello Stato, per ogni singola annualità.

2. L'assegnazione è affidata ai Comuni, incaricati di valutare ed istruire la pratica quindi, dopo visto di concessione del Responsabile del Servizio, di comunicare i dati all'I.N.P.S. mediante apposito portale informatico per il pagamento concreto e di competenza dell'I.N.P.S.

3. L'indicatore del valore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare e la misura dell'assegno sono indicati nella legge e nei decreti attuativi della stessa. Entrambi i valori/importi sono soggetti a variazioni annuali secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo nell'anno precedente.

4. Per quanto concerne in particolare le modalità di applicazione della normativa statale occorre far riferimento, allo stato attuale, al D.M. 21 Dicembre 2000, n. 452, modificato dal D.M. 25 Maggio 2001, n. 337.

Art. 32

Interventi socio-assistenziali a favore dei minori

1. Il Comune attua ogni forma di servizio e di prevenzione atta a favorire e supportare il corretto ed equilibrato sviluppo psico-fisico ed emotivo dei soggetti in età evolutiva. A tal proposito svolge una funzione di vigilanza in merito al corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche o asili integrati, pubblici e privati.
2. In situazioni di disagio conclamato o presunto che evidenziano la necessità di interventi a supporto e protezione dei minori oltre che di recupero, l'Amministrazione Comunale, con fondi propri, regionali e/o statali, può prevedere interventi a favore dei singoli (S.E.D. Sostegno Educativo Domiciliare) e dei gruppi.
3. La partecipazione alla progettazione sarà vincolata a parere dell'Assistente Sociale che, in base al bisogno emergente del singolo o del gruppo, produrrà relazione tecnica, ossia un progetto nel quale dovranno essere riportati il/i destinatario/i dell'intervento con seguente elenco delle risorse attivabili, degli attori coinvolti e degli obiettivi che si auspica raggiungere.
4. L'attivazione di progetti di sostegno ai minori è vincolata all'affidamento del servizio ad Associazioni e/o Cooperative adeguate e a ciò preposte.

Art. 33

Segretariato sociale

1. L'attività di segretariato sociale viene svolta dall'Ufficio Servizi Sociali, nella figura dell'Assistente Sociale, e consiste in attività di informativa rivolta alla cittadinanza richiedente, in materia di pratiche/interventi/accesso a prestazioni a carattere socio-sanitario ed educativo.
2. E' competenza dell'Ufficio Servizi Sociali la raccolta di domande per l'accesso a contributi e/o servizi provinciali e/o regionali e/o statali con conseguente istruttoria delle pratiche.

Art. 34

Volontariato

1. Il Comune promuove e favorisce forme attive di solidarietà sociale e di volontaria partecipazione dei cittadini quale espressione spontanea e consapevole della collettività locale alla realizzazione di interventi a valenza sociale.
2. Per attività di volontariato si intendono tutte quelle azioni rese da gruppi riconosciuti di cittadini che prestano la propria opera in maniera spontanea ma organizzata e totalmente gratuita.

Art. 35

Convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.)

1. Il Comune, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, può stipulare convenzioni e accordi con i Centri di Assistenza Fiscale, istituiti presso i diversi sindacati del lavoro, per il disbrigo di pratiche in cui è richiesta, a corredo essenziale, una valutazione della condizione economica del soggetto/nucleo familiare.

Art. 36

Trattamento dei dati

1. I dati personali forniti dall'utenza o altresì acquisiti nell'espletamento dei procedimenti disciplinati dal presente Regolamento, sono coperti da segreto d'ufficio e trattati in conformità alla normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali (D.Lgs n. 196 del 2003).

2. Nell'ambito di richieste di prestazioni sociali per la cui concessione siano necessari accertamenti specifici, il Comune di Bovolenta non è tenuto a chiedere il consenso al trattamento dei dati all'interessato,

dal momento che l'Ente agisce per le finalità istituzionali di rilevante interesse pubblico quale è l'assistenza generica completa dei soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico e familiare.

3. Al fine della pubblicazione nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica gli atti riporteranno solo le iniziali di nome e cognome del beneficiario per garantire la trasparenza.

4. Nello svolgimento dell'attività di Servizio Sociale professionale che preveda la collaborazione con altri servizi pubblici specialistici per la corretta presa in carico e gestione, l'Assistente Sociale non necessita del consenso del trattamento dei propri dati da parte dell'utente o di chi su di lui esercita la tutela.

Capo 1

Finalità ed ambito di applicazione

Art. 1) Funzioni dei Comuni in campo sociale

Art. 2) Oggetto del Regolamento

Art. 3) Interventi e prestazioni

Art. 4) Servizi scolastici

Art. 5) Servizi socio-aggregativi

Capo 2

Assistenza economica

Art. 6) Oggetto

Art. 7) Finalità degli interventi

Art. 8) Definizione del “minimo vitale”

Art. 9) Composizione del “minimo vitale”

Art. 10) Integrazione del “minimo vitale” in via continuativa

Art. 11) Integrazione del “minimo vitale” in via straordinaria

Art. 12) Tipologia del contributo

Art. 13) Assistenza in casi particolari

Art. 14) Anticipi su contributi assistenziali extra comunali

Art. 15) Motivi di esclusione

Art. 16) Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Art. 17) Rivalsa sui beni immobili nei casi di contributi per integrazione retta

Art. 18) Accertamenti ed istruttoria

Art. 19) Valutazione delle richieste

Art. 20) Interruzione dell'intervento assistenziale

Art. 21) Ricorsi

Capo 3

Inserimenti lavorativi di utilità sociale

Art. 22) Progetto di facilitazione lavorativa in collaborazione con l'A.U.L.S.S. 17

Art. 23) Destinatari

Art. 24) Modalità di attuazione degli inserimenti presso l'Ente

Capo 4

Agevolazioni tariffarie

Art. 25) Tipologia degli interventi e rimborso

Art. 26) Riduzioni tariffarie sui servizi rivolti alla terza età

Capo 5

Disposizioni diverse

Art. 27) Documentazione I.S.E.E.

Art. 28) Composizione del nucleo familiare

Art. 29) Bonus bebè comunale

Art. 30) Assegno di maternità (erogato dall'I.N.P.S. per il tramite dei Comuni)

Art. 31) Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori

Art. 32) Interventi socio-assistenziali a favore dei minori

Art. 33) Segretariato sociale

Art. 34) Volontariato

Art. 35) Convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.)

Art. 36) Trattamento dei dati

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED
EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI.**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio **SERVIZI SOCIALI**;

Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra menzionato,

ESPRIME

Parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA** della presente proposta di deliberazione.

Bovolenta, li 18-05-2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BRUGIOLO TERESA

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MENEGHELLO VITTORIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAGANO FILIPPO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Copia del presente verbale viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi alla data odierna. N. 153 Reg. Pubbl.

Si da atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari.

Bovolenta, li 04-06-2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAGANO FILIPPO

È copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Bovolenta, li 04.06.2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Daniela Fusaro